# **L'AGENDA** DEL PROFESSIONISTA

# Attività professionali organizzabili in Spa

# AI PROFESSIONISTI LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI

# PAGINA A CURA DI Angelo Busani

nuove per gli avvocati dopo la leg- dunque essere "usata" come Stp: ge 124/2017 - è possibile costituire anzi, se si sceglie la società di persocietà che abbiano per oggetto sone come forma organizzativa l'esercizio di attività riservate a della società professionale, iniscrittia Ordinio Albiprofessionali dubbiamente la società semplice (articolo 10, legge 183/2011). La leg- appare una forma assai idonea, ge183/2011hainfattiabolitoildivie- per la sua intrinseca natura non to, contenuto nella legge 1815/1939, commerciale, dovendo la Stp aveche consentiva l'aggregazione tra re come oggetto «l'esercizio in via professionisti solo con la formula esclusiva dell'attività professiodello «studio associato»: divieto nale da parte dei soci». che in realtà è stato introdotto per il paravento societario.

mente essere società di persone, oggettivamente commerciale società di capitali e società coo- della forma societaria oppure, coperative; ed è previsto che esse me pare, la natura intrinsecamenevidenzino la loro particolare te non commerciale dell'attività natura rispetto alle società "nor- professionale esercitata (un remali" apponendo, nella ragione cente decreto del Tribunale di sociale, l'espressione «società Forlì, di cui «Il Sole 24 Ore» ha datra professionisti».

lative a ciascun tipo: ad esempio, di impresa commerciale). le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazio- professionisti iscritti a Ordini, Al-

**AVVOCATI** 

ne patrimoniale minima, di strutturazione organica della società. Dal 1º gennaio 2012-con regole Anche la società semplice può

Se si sceglie di organizzare l'atragioni razziali, e cioè impedire a tività professionale con una sociecoloro che professavano la religio- tà commerciale c'èpoi il problema ne ebraica di "nascondersi" dietro della sua sottoponibilità o meno a fallimento: nel silenzio della leg-Le Stp possono indifferente- ge, è dubbio se prevalga la natura to notizia il 12 luglio scorso, ha san-Dalla scelta del tipo sociale de- cito che la Stp non è soggetta al falriva l'applicazione delle regole re- limento perchénon svolge attività

I soci della Stp possono essere:

# LE NORME E LE SENTENZE

# Le norme e la giurisprudenza di maggior rilievo

- Legge sulle Stp (legge 12 novembre 2011 n. 183)
- Precedente legge sulle società tra avvocati (Dlgs 2 febbraio 2001 n. 96; legge 124/2017 e legge 8 novembre 1991 n. 269
- sulle società tra farmacisti) • Decreto Tribunale di Forlì n. 61/2017 del 25 maggio 2017: (le Stp non falliscono)
- Cassazione n. 7310 del 22 marzo 2017 (ultima sentenza sugli incarichi alle società
- di ingegneria) Legge attuale sul di ingegneria (articolo 46 Dlgs 18 2016, Codice dei con pubblici)

professionisti di Stati tti non professionisti Ue; sog per prestazioni tecni-«soltar getti non professionisti tano soci della Stp «per i investimento»: sono oci di capitale, vituperati nimato dalla concezione cui professione e impremondi inconciliabili.

gge 183 tace sulla ripartiel capitale tra professionin: e quindi si può avere una n professionisti al 90% e rofessionisti al 10%, e vice-. Nella legge nulla è detto neno sul punto della componedegliorgani:equindièipobile, ad esempio, che in una età in accomandita semplice professionisti, l'accomandatasia un non professionista, così me un consiglio di amministranediunaSpaprofessionalepoà essere, in tutto o in parte, comosto da non professionisti; tuttaia,ilnumerodeisociprofessioniti e la parte pazione al capitale ci professionisti de-de da determinare la sociale de ve esse nza di due terzi nelle deoni o decisioni dei soci.

# LE NOVITÀ



AREA SAN<mark>i l</mark>'ARIA

# Gli amministratori scelti tra i soci

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (concorrenza) contiene anche la nuova normativa della società tra avvocati e cioè la disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione€ forense, materia finora regolamentata per i professionisti in generale dalla legge 183/2011 (introduttiva nel nostro ordinamento delle Stp, le società tra professionisti) e dal Dlgs 96/2001, la legge che specificamente regolamentava le società tra avvocati

# Società di ogni tipo

Laprimagrande differenza tra la società di avvocati del Dlgs 96/2001 rispetto a quella della legge sulla concorrenza è quella attinente la forma societaria: mentre nel Dlgs 96 si parlava di una società professionale che aveva la sua matrice nella Snc, ora invece la legge sulla concorrenza allude a una società che può essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa, così come d'altronde è previsto dalla legge 183/2011 in ordine alle Stp diverse da quelle tra avvocati. Si apre quindi la strada alla

società tra avvocati organizzata nella forma della Spa: soluzione cui senz'altro saranno attentii grandistudilegaliinternazionali operanti in Italia che, con ciò, acquisiranno il beneficio della responsabilità limitata dei soci, la possibilità di ambire a governance diverse (come il sistema monistico anglosassone o il sistema dualistico germanico) da quella "tradizionale" caratterizzata dalla presenza di un consiglio di amministrazione con funzioni gestorie e da un collegio sindacale con funzioni di controllo. Forme di governance, in sostanza, analoghe a quelle adottate dalle rispettive "case-madri", per lo più basate in Inghilterra, Stati Uniti e Germania.

Rimanendo sempre in materia di amministrazione, la società di

avvocati prevista dalla legge sulla concorrenzapresentauna significativa differenza rispetto alle "normali" Stp e pure rispetto alla società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001:infatti, nella legge sullaconcorrenzasiparladi affidamento dell'amministrazione solo a soci, mentre chi amministra una Stp non deve necessariamente essereun socio; nel Dlgs 96/2001, invece, si prevede che l'amministratore sia socio, ma si consente allo statuto di ipotizzare soluzioni diverse.

# Limite ai soci di solo capitale

Un'altra notevole novità della legge sulla concorrenza è quella inerente la qualità dei soci: si ipotizza infatti che soci delle società tra avvocati dovranno essere, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'Albo e professionisti iscritti in Albi di altre professioni; con la conseguenza che il capitale sociale delle future società tra avvocati potrà essere aperto alla sottoscrizione di soggetti non avvocatie disoggettinon professionali, ivi compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche. Nella società tra avvocati dicuial Dlgs 96/2001 si parla invece solo di soci che abbiano la qualifica di avvocato.

Nelle"normali" Stpla situazione è ancora diversa: si possono anche qui avere soci di capitali, ma con il limite che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Pertanto, diversamente dalle Stp, nelle società tra avvocati di cui alla legge concorrenza il limite dei due terzi riservato ai soci professionisti attiene oltre che ai diritti di voto anche alla partecipazione al capitale sociale.

# Anche un ente giuridico Società di ingegneria titolare di farmacia

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (concorrenza) contiene anche la nuova normativa della società tra avvocati e cioè la disciplina dell'esercizio in forma societaria dellaprofessione€ forense, materia finora regolamentata per i professionisti in generale dalla legge 183/2011 (introduttiva nel nostro ordinamento delle Stp, le società tra professionisti) e dal Dlgs 96/2001, la legge che specificamente regolamentava le società tra avvocati Rispetto alla normativa

previgente (secondo la quale la titolarità dell'esercizio della farmacia privata era riservata a persone fisiche, a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata), la nuova normativa sancisce che possono essere titolari di farmacia non solo le persone fisiche e le società cooperative, ma anche qualsiasi altro tipo di società di persone e di società di capitali.

Capitali senza limiti Non solo: il capitale di queste società potrà essere per intero di titolarità di soggetti non farmacisti e pure non vi sono limiti sulla struttura e sulla composizione dell'organo amministrativo: ad esempio, una Spa esercente l'attività di farmacia può essere amministrata in differentemente da un amministratore unico o da un Cda (e nell'ambito di quest'ultimo si possono nominare uno o più amministratori delegati), senza che nessuno di costoro sia Restasololaprescrizionechela

direzione della farmacia deve essere affidata a un farmacista, il quale però non deve essere necessariamente né un socio (nel diritto previgente il diretto re della farmacia doveva essere necessariamente un socio) né un amministratore della società; si deve probabilmente ritenere che

occorraun direttore per ciascuna

È pure caduto il divieto secondo il quale una società tra farmacisti non poteva avere la proprietà di più di 4 farmacie, che dovevano essere ubicate nella medesima provincia; oranon vi sono più né il limite numerico né il limite territoriale. Eviene invece stabilito che la medesima società non potrà controllare, direttamente o indirettamente, più del 20% delle farmacie di una stessa regione o provincia autonoma.

# Differenze con le Stp Le differenze con le Stp

'ordinarie" sono evidenti: la legge 183/2011 prescrive che lo statuto delle Stp deve necessariamente prevedere la presenza di soci professionisti (anche se non necessariamente titolari della maggioranza del capitale sociale) e che la Stp deve essere organizzata in modo che «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Tra l'altro, la legge 183/2011 prevede che il venir meno di questa condizione di preponderanza dei professionisti nelle decisioni sociali costituisce causa di scioglimento della società e che il consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società deve procede alla cancellazione della società stessa dall'Albo, a meno che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Insomma, l'unica rilevante attinenzatra Stp e società e sercenti la farmacia è rimasta quella che, in entrambii casi, esse devono avere per oggetto esclusivo l'esercizio della professione.

PROFESSIONI TECNICHE

La legge sulla concorrenza recentemente approvata dal Parlamento (legge 4 agosto 2017, n.124) contiene una serie di importanti prescrizioni anche per le società di ingegneria. Viene anzitutto previsto che queste società vengano equiparate a tutte le altre società tra professionisti sotto il profilo: dell'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali verso la loro clientela; della garanzia che tali attività professionali siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli albi

professionali. La sanatoria in campo Inoltre, la legge sulla concorrenza dispone una sanatoria per eventuali invalidità da cui siano affetti i contratti di incarico professionale in passato stipulati da queste società. Si tratta di una questione parecchio complicata da una serie di leggi che si sono sovrapposte nel tempo in questa materia e sulla quale, tra l'altro, si è di recente pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 7310 del 22 marzo 2017, nella quale è stato deciso che: 1 solo dal 2012, e cioè dall'entrata in vigore della legge 183/2011, è lecito che l'attività di progettazione di ingegneria civile, sia svolta, oltre che da ingegnerie architetti (individualmente o nella forma della studio associato), anche da una società tra professionisti (Stp) o da una «società di

ingegneria», e cioè dalla società disciplinata dapprima dalla legge 109/1994 e poi dal Dlgs 163/2006 e oggidal Dlgs 50/2016; 2 anteriormente all'entrata in vigore della legge 183/2011, la

società di ingegneria poteva bensì effettuare attività di

# aperte ai lavori privati progettazione e direzione dei lavori, ma solo nell'ambito dei "lavori pubblici" e non in

dipendenza di committenze private. Per comprendere la questione. c'è bisogno di considerare l'iter normativo che ha avuto a oggetto le società di ingegneria, iniziato con la legge 183/1976 e poi proseguito con le leggi 92/1979 e 17/1981, le quali consentirono la costituzione di società di ingegneria (nelle due forme cosiddette del commercial e del consulting engineering), così parzialmente abrogando il divieto, previsto dalla legge 1815/1939, di esercizio in forma societaria delle professioni ordinistiche.

Lo sviluppo delle società Sulla base di questa originaria legislazione, per fattispecie formatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge 109/1994, la Cassazione (sentenze numero 10872/1999,10937/1999 e 24922/2007) aveva dunque ritenuto lecito l'affidamento alla società di ingegneria di incarichi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere fosse uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso al committente e, viceversa, aveva sancito l'illiceità di incarichi alle società di ingegneria aventi a oggetto un'opera di progettazione di ingegneria civile interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto. Sennonché, con legge 109/1994

(le cui norme sono state successivamente ribadite nel Dlgs 163/2006 epoinel Dlgs 50/2016, la legge oggi vigente sugli appalti pubblici), la materia venne riformata con la previsione che, nell'ambito dei "lavori pubblici", la società di ingegneria (costituita anche come società di capitali e avente come soci anche o solo soci non professionisti) potesse essere compresatraisoggettiidoneiad

effettuare attività di progettazione, direzione dei lavori e attività accessorie alle precedentie, quindi, a eseguire anche le prestazioni progettuali tipiche dell'ingegnere e dell'architetto: la legge109/1994,infatti,sancìin particolare che le società di ingegneria potessero eseguire «studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studidiimpatto ambientale».

# Il limite dei lavori pubblici Questa limitazione dell'attività

progettuale delle società di ingegneria al solo campo dei lavori pubblici è dunque perduratasecondo la Cassazione - fino a che nonè intervenuta la legge 183/2011 sulle società tra professionisti (Stp):anchelalegge 266/1997, che abrogò il divieto di cui alla legge 1815/1939, non riuscì ad avere questo effetto di ammettere incarichi di committenza privata alle società di ingegneria per lo svolgimento di attività di progettazione proprie della professione dell'ingegnere e dell'architetto. Infatti, la legge 266/1997 prevedeva un decreto attuativo che non venne mai emanato, con il risultato che l'esercizio della libera professione sotto forma societaria non ottenne allora alcuno sdoganamento, fatta eccezione per specifici interventi settoriali del legislatore (quali la legge 96/2001 per la professione forense). Per aversi il via libera

all'esercizio della professione ingegneristica a committenza privata mediante un veicolo societario fu necessario pertanto attendere la predetta legge 183/2011, la quale, nell'introdurre nel nostro ordinamento la figura della Stp, ha fatto salvi (articolo 10, comma9) i modelli societari già vigenti, quali appunto le società di ingegneria le quali, da quel momento, hanno dunque potuto affrancarsi dal mero ambito dei lavori pubblici per esercitare la loro attività anche nel campo dei lavori commissionati da soggetti diversi dalla pubblica amministrazione.

# MARTEDÌ 22 AGOSTO

# **Principi** e bilancio

L'applicazione dei nuovi principi contabili modifica le regole di calcolo per i bilanci

**Professioni** e società

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

# Abuso di diritto ed elusione

Le indicazioni normative e quelle della giurisprudenza sui confini dell'abuso di diritto

VENERDÌ 25 AGOSTO

# **II Codice** appalti

Le regole perirapporti e i contratti con le amministrazioni pubbliche

LUNEDÌ 28 AGOSTO

# Lo smart work

Come cambiano le regole per il lavoro flessibile dopo le ultime riforme normative

# **EBOOK**



# **MEDICI E CLINICHE** I NUOVI OBBLIGHI

È in vigore dal 1º aprile la legge 24/2017 che ridisegna il sistema delle responsabilità e delle garanzie per medici, ospedali e pazienti. L'assicurazione professionale diventa obbligatoria sia per i medici sia per le strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche e private, così come cambia il regime della responsabilità civile e penale. L'impatto delle nuove regole nell'ebook in vendita a 2,69 euro sul sito www.ilsole24ore.com